

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA

L'anno 2020, addì 26 del mese di Maggio, alle ore 18,00, in Potenza nei locali dell'Ordine degli Avvocati nel Palazzo di Giustizia di Potenza, si sono riuniti i Signori Avvocati:

NAPOLITANO Maurizio

Presidente

CUOMO Cristiano

Consigliere Segretario

ANGELUCCI Tiziana

BONITO OLIVA Francesco

FIORE Stefania

GALGANO Marilena

LAPOLLA Pierluigi

PETRUCCI Ameriga

SATRIANI Loredana

STIGLIANI Candida

Si passa alla discussione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni Albo Avvocati e Registro Praticanti;
- 2) Ammissioni gratuito patrocinio;
- 3) Aggiornamenti elenchi gratuito patrocinio;
- 4) Approvazione bilancio O.C.F.
- 5) Pareri per la conferma dei magistrati onorari;
- 6) Sentenza C.d.S. riguardante l'Avv. Marisa Fuccilo, esame ed approvazione proforma di fattura dell'Avv. Abbamonte;
- 7) Disciplina;
- 8) Comunicazioni del Presidente;
- 9) Varie ed eventuali.

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ALBO AVVOCATI E REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, viste le domande seguenti intese ad ottenere l'iscrizione accanto al nominativo specificata, esaminati i documenti prodotti, constatata l'esistenza del diritto, dopo ampia e concorde discussione, delibera le seguenti iscrizioni sotto la data odierna:

Abogado Rocco Positino

Albo degli Avvocati

Dott.ssa Marta Russillo

Registro Praticanti Avvocati

Dott. Gerardo Pugliese

Registro Praticanti Avvocati

Il Consiglio vista l'istanza della Dott.ssa Alessia Pasquariello; visto il fascicolo personale ed il libretto della pratica dell'interessata; delibera di rilasciare alla stessa il certificato di compiuta pratica.

Il Consiglio vista l'istanza della Dott.ssa Maria Ida Ascenzo; visto il fascicolo personale ed il libretto della pratica dell'interessata; delibera di rilasciare alla stessa il certificato di compiuta pratica.

Il Consiglio vista l'istanza della Dott.ssa Sabrina Nigro; visto il fascicolo personale ed il libretto della pratica dell'interessata; delibera di rilasciare alla stessa il certificato di compiuta pratica.

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio,

lette le istanze di cui all'elenco che segue, con cui sono state richieste n. 39 ammissioni al patrocinio a spese dello Stato;

esaminata la documentazione allegata alle domande e verificata la sussistenza dei requisiti d'ammissibilità;

udita la relazione dei Relatori;

delibera l'ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 115 del 30.05.2002 di dette istanze.

Palladino Rita

Tribunale di Potenza

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Corte di Cassazione |
| - <i>omissis</i> - | Corte di Cassazione |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Corte d'Appello di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale per i Minorenni di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale per i Minorenni di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Corte d'Appello di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Corte d'Appello di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Corte d'Appello di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale per i Minorenni di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale di Potenza |
| - <i>omissis</i> - | Tribunale per i Minorenni di Potenza |

- *omissis* -

- *omissis* -

- *omissis* -

- *omissis* -

- *omissis* -

- *omissis* -

- *omissis* -

- *omissis* -

- *omissis* -

Giudice di Pace di Potenza

Tribunale di Potenza

Giudice di Pace di Melfi

Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro

Corte di Cassazione

Tribunale di Potenza

Tribunale di Potenza

Tribunale di Potenza

Corte di Cassazione

AGGIORNAMENTO ELENCHI GRATUITO PATROCINIO

Il Consiglio, viste le domande seguenti intese ad ottenere l'**iscrizione** accanto al nominativo specificato, esaminati i documenti prodotti, constatata l'esistenza del diritto, dopo ampia e concorde discussione, delibera le seguenti iscrizioni sotto la data odierna:

| <u>Nome e Cognome</u> | <u>Elenchi Gratuito Patrocinio</u> |
|------------------------------|---|
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Avv. Rossella Foggetta | materia civile e penale |
|------------------------|-------------------------|

| | |
|------------------------|----------------|
| Avv. Orlando Lo Mastro | materia penale |
|------------------------|----------------|

APPROVAZIONE BILANCIO O.C.F.

Il Consiglio, ascoltata la breve relazione da parte del Consigliere Tesoriere Avv. Lapolla; considerato che è stata rispettata da parte dell'O.C.F. la previsione di spesa approvata a suo tempo; considerato pure che per l'anno 2020 è stata preventivata identica previsione di spesa; ritenuto infine che in data 14.02.2020 il CNF ha preso atto, senza addurre osservazioni, della relazione al bilancio consuntivo, del bilancio consuntivo per l'esercizio 2019 e del bilancio preventivo per l'esercizio 2020; tanto premesso e ritenuto, delibera di approvare senza osservazioni il bilancio consuntivo dell'O.C.F per l'anno 2019 ed il bilancio preventivo dell'O.C.F per l'anno 2020.

Si comunichi.

PARERI PER LA CONFERMA DEI MAGISTRATI ONORARI

Note Corte d'Appello di Potenza prot. n. 2516, prot. n. 2520, prot. n. 2521, prot. n. 2522, prot. n. 2530, prot. n. 2531, prot. n. 2532, prot. n. 2533, prot. n. 2534, prot. n. 2535, prot. n. 2536, prot. n. 2537, prot. n. 2538, prot. n. 2539, prot. n. 2541, prot. n. 2543, prot. n. 2546, prot. n. 2547, prot. n. 2548 del 14.05.2020.
del 26.02.2020.

Il Consiglio, vista le note in oggetto, con cui si chiede di voler concedere il parere di cui all'art. 4, comma 2, della Circolare n. P. 16002 del 27.09.2019, per i G.O.P. Dott.ssa Caterina Lucia Genzano, Dott.ssa Bernardina Massari, Dott.ssa Angela Matella, Dott.ssa Anna Maria Spera, Dott.ssa Consiglia Potenza, Dott. Claudio Calabrese, Dott.ssa Annalisa Moschettieri, Dott. Luigi Verardi, Dott.ssa Chiara Malerba, Dott. Giuseppe Lomonaco, Dott. Michele Gaetano Quarto, Dott. Michele Di Iesu, Dott.ssa Angela Cristofaro, Dott. Giovanni Conte, Dott.ssa Antonia Maria Brunetti, Dott.ssa Maria Rosaria Bonifacio, Dott.ssa Maria Incoronata Antonietta Tardugno, Dott.ssa Gaetana Gerarda Rossi, Dott.ssa Marina Rizzo, rinvia la trattazione del presente o.d.g. alla prossima seduta e nomina relatore la Consiglieria Avv.ta Ameriga Petrucci.

**SENTENZA CONSIGLIO DI STATO RELATIVA AL PROCEDIMENTO
INTENTATO DALL'AVV. MARISA FUCCILO, ESAME ED APPROVAZIONE
PROFORMA DI FATTURA DELL'AVV. ABBAMONTE**

Il Consiglio prende atto del contenuto della sentenza in oggetto ed autorizza il Consigliere Tesoriere a corrispondere al professionista quanto dovuto, previa emissione del relativo documento contabile.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nota dell'Avv. Josè Toscano Prot. 2.037 dell'11.04.2020

Il Consiglio letta la nota in oggetto, si riserva di valutare quanto richiesto all'esito dell'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2021.

Assunzione lavoratore interinale.

Il Consiglio dà mandato al Tesoriere al fine di porre in essere quanto necessario per procedere all'assunzione di un lavoratore interinale a servizio del C.O.A.

Nota prot. 2716 del 22 maggio 2020 a firma del Presidente del Rotary Club di Potenza.

Il Consiglio, prende atto della lodevole iniziativa condividendone l'intento.

VARIE ED EVENTUALI

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza del 12 Maggio 2020 dell'Avv. Domenico Pompeo FORTAREZZA, asseverata al prot. n. 2.471, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. Domenico Pompeo FORTAREZZA, come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 17.01.2003.

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'Avv. Domenico Pompeo FORTAREZZA, nato a Melfi Pz il 27.07.1965 ed iscritto all'Albo degli Avvocati

di Potenza con anzianità dal 17.01.2003, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza del 19 Maggio 2020 dell'Avv. Roberto DI TOMMASO, asseverata al prot. n. 2.625, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. Roberto DI TOMMASO, come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 04.02.1987.

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a

cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'Avv. Roberto DI TOMMASO, nato a Melfi Pz il 16.09.1958 ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 04.02.1987, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza del 19 Maggio 2020 dell'Avv. Michele GESUALDI, asseverata al prot. n. 2.630, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. Michele GESUALDI, come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 14.01.2020.

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'Avv. Michele GESUALDI, nato a Potenza il 19.05.2020 ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 14.01.2020, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza del 19 Maggio 2020 dell'Avv. Raffaele Maria SASSANO, asseverata al prot. n. 2.631, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. Raffaele Maria SASSANO, come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 22.07.1993.

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'Avv. Raffaele Maria SASSANO, nato a Salerno il 20.09.1966 ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 22.07.1993, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza del 21 Maggio 2020 dell'Avv. Filippo DELUISE, asseverata al prot. n. 2.669, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi

della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. Filippo DELUISE, come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 07.10.2010.

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'Avv. Filippo DELUISE, nato a Montemurro Pz il 25.04.1972 ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 07.10.2010, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza del 21 Maggio 2020 dell'Avv. Giuseppina SCARPITTA, asseverata al prot. n. 2.668, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. Giuseppina SCARPITTA, come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 28.10.2009.

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'Avv. Giuseppina SCARPITTA, nata a Polla Sa il 28.05.1975 ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 28.10.2009, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza del 21 Maggio 2020 dell'Avv. Antonio DE MARCO, asseverata al prot. n. 2.679, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. Antonio DE MARCO, come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 05.06.1984.

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'Avv. Antonio DE MARCO, nato a Venosa Pz il 20.11.1954 ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 05.06.1984, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del

destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza del 25 Maggio 2020 dell'Avv. Luigi LOZZINI, asseverata al prot. n. 2.740, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. Luigi LOZZINI, come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 31.10.2001.

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'Avv. Luigi LOZZINI, nato a Potenza il 09.10.1970 ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 31.10.2001, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del

servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza del 26 Maggio 2020 dell'Avv. Sonia PAGLIALUNGA, asseverata al prot. n. 2.770, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. Sonia PAGLIALUNGA, come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dall'08.10.2009.

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'Avv. Sonia PAGLIALUNGA, nata a Venosa Pz il 06.12.1969 ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dall'08.10.2009, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata

sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Chiusura Segreteria dell'Ordine

Il Consiglio, preso atto che tutte e tre le dipendenti hanno avanzato richiesta di ferie per il giorno 01 giugno 2020, delibera di chiudere l'ufficio di Segreteria per tale giornata.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 19,30 viene chiuso il presente verbale costituito da n. diciassette cartelle

Il Segretario

Il Presidente

